

DELIBERA N. 30/2024/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX/WIND TRE (VERY MOBILE)

(GU14/495589/2022)

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 14 febbraio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2023, n. 105 recante: “*Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Ricostituzione*”;

VISTO il vigente Accordo Quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza

dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 427/22/CONS, con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTA la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al Comitati Regionali per le comunicazioni tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana” sottoscritta in data 27 luglio 2023 e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e);

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 617 del 9 agosto 2022 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l'incarico di responsabile del Settore “Assistenza al Difensore Civico e ai Garanti. Assistenza generale al CORECOM. Biblioteca e documentazione”, con decorrenza 1° ottobre 2022;

VISTA l'istanza dell'utente XXX, del 31/01/2022 acquisita con protocollo n. 0031694 del 31/01/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante.

La parte istante, titolare di un contratto residenziale di Telefonia mobile con la società WIND TRE (VERY MOBILE) di seguito, per brevità Wind Tre, nell'istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione acquisita al fascicolo, ha dichiarato quanto segue:

“data prima interruzione dati e voce (04/02/2019) ultima del 05/10/2021 (oltre 50') (foto allegate). Problemi rilevati e comunicati al servizio clienti e risolti solo una volta. Dopo le richieste di verifica delle linee di fonia e internet, e la registrazione dei reclami, non ho più avuto notizie utili. Mai accreditati gli indennizzi automatici né i rimborsi per la fatturazione bimestrale dal 2019 e sono stati lasciati cadere i termini per aderire alle promo di WIND TRE SpA per cambio abbonamento (ritenuto dal customer care troppo caro) e mia ricontattato, così come per il bonus internet accertato di possibile accoglimento, con perdita di chance. Dal settembre 2021, dopo i nuovi controlli tecnici, non sono mai state date le evidenze dei reclami (registrati) e non è stato possibile chiudere la segnalazione, con richiesta del saldo dell'abbonamento sospeso da febbraio 2021, in attesa delle chiusure dei controlli, che durante le verifiche si presentavano gli stessi problemi (solo la fonia fissa è migliorata). Si attende la conciliazione per proporre la chiusura della controversia, con accredito del credito residuo eccedente il debito e l'attivazione dei servizi richiesti dal cliente. Dopo il verbale di mancato accordo (anche per necessità parte commerciale 1599 si sono ripresentati gli stessi problemi ultimo AGCOM Conciliaweb login online con distacco dell'accesso allo SPID ID per 6' alle

23.46, altri problemi di streaming e navigazione online. Ci si riporta all'all. 1a (a) che alleghiamo oggi per il UG14".

Di seguito l'allegato: *"In merito alla definizione UG14, richiesta in data odierna con inserimento della domanda nel portale Conciliaweb Toscana di AGCOM, si trasmette breve memoria esplicativa per la definizione, segnalando i principali casi di richiesta informazione ed assistenza (via PEC all'indirizzo istituzionale e al customer care telefonico) con riserva di ampliare e motivare in modo più dettagliato i vari episodi sia nel proseguo, che per la confutazione delle memorie eventualmente presentate dalla controparte Wind VeryMobile SpA (d'ora in avanti WIND TRE SpA). Si rende evidente sin da adesso, che il procedimento in corso (in attesa di assegnazione) UG5, aperto in data 27.01.2022 ore 23.43 è parte integrante della definizione UG14, con validità di confutazione della ricevuta raccomandata di preavviso di sospensione e cessazione dei servizi ricevuta in data 22.1.2020, in pieno corso del procedimento di conciliazione UG483470, come spiegato nel corso della riunione in virtual room, sia al Conciliatore responsabile (...) che alla (...) dell'ufficio conciliazioni di WIND TRE SpA, come da verbale di 'mancato accordo' che si allega (all. 1a (b), ad evitare il preannunciato blocco dei servizi di fonia ed internet, essendo parte integrante della definizione e quindi servizi inalienabili, sino alla sua conclusione, come identificato dall'art. 5 commi 2 e ss. della delibera AGCOM 173/07/CONS, lasciando tutto lo spazio necessario alle proposte di negoziazione tra le parti, eventualmente accettabili, anche in fase di definizione UG14. Si evidenzia inoltre, come la fotografia dei reclami e degli indennizzi, calcolati sulla base della carta dei servizi e del Codice di condotta di WIND TRE SpA e delle Delibere di AGCOM in materia di definizioni, sono aggiornate alla data di oggi 30 gennaio e che (così come i costi dell'abbonamento, in fase di fatturazione) continueranno ad aumentare sino alla conclusione della definizione, verificando già ad oggi, a fronte di un 'presunto credito' di WIND TRE SpA di € 486 (quattrocentottatasei/00 Euro) un 'presunto' credito del cliente verosimilmente pari ad € 1.210 (milleduecentodieci/00 Euro), come rappresentato di seguito nelle motivazioni, utile a concludere, anche sulla base della fattura già emessa da WIND TRE SpA (dic. 2021) (all. 1a (c) che 'ringrazia il cliente per non avere debiti con WIND TRE SpA per le fatture passate' (oltre alle offerte generose di storno ricevute in conciliazione), una conferma implicita delle ragioni del cliente. È ovvia la conferma dell'intero quadro informativo, presente nelle memorie e nelle allegazioni depositate nel UG483470, qui richiamate e confermate, anche in fase di definizione UG14., che saranno anche integrate a confutazione degli incidenti e delle evidenze di controparte, come ad esempio il riciamo ricevuto in conciliazione, circa il reclamo del 2 settembre 2021, risolto in data 7 settembre, dopo la chiamata del servizio tecnico di WIND TRE SpA, ricordato dalla D.ssa (...), che ha risolto il problema del riverbero sulla telefonia fissa, ma non i problemi di caudata del segnale durante lo streaming dei programmi, le cui segnalazioni si sono dovute effettuare subito sia a settembre, che ad ottobre, con interruzioni dei programmi televisivi, il cui ultimo episodio si sono verificati questa notte sia il 29 alle 23,45m che in seguito alle 01.38, confermando l'esistenza del problema della linea internet (all. 1b (a)(b) e (c) omississ".*

In data 14 dicembre 2021, nell'ambito della procedura conciliativa, inoltrava al Corecom della Regione Toscana una richiesta di adozione di provvedimento temporaneo, volta a reclamare di avere ricevuto un preavviso di sospensione. Il procedimento era archiviato con la seguente motivazione: *“l'istanza collegata UG/483470 è stata conclusa con verbale di mancato accordo in data 28/01/2022 pertanto ne consegue l'inammissibilità del presente GU5”*.

In data 28 gennaio 2022 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) *“chiusura degli episodi di blocco fonia ed internet, con evidenza delle motivazioni”*
- ii) *“conferma verifiche indennizzi mancate attivazioni (disattivazioni servizi)”*
- iii) *“conferma verifiche indennizzi mancato/ritardata risposta”*
- iv) *“conferma verifiche indennizzi mancata ricezione doc. Amm.va (fatture commerciali SDD)”*
- v) *“conferme verifiche indennizzi e maggiorazioni per continui disservizi”*
- vi) *“conferme verifiche mancato rispetto contratto”*
- vii) *“rimborso credito fatturato bimestralmente”*
- viii) *“conferma credito clienti € 1.200 (milleduecento/00 Euro)”*
- ix) *“eventuale indennizzo per disservizi”*
- x) *“cancellazione della fatturazione per compensazione e saldo credito cliente € 700 esclusi ristori”*
- xi) *“condanna alle spese del procedimento di definizione per WIND TRE SpA”*

2. La posizione dell'operatore.

La società Wind Tre ha fatto pervenire, nei termini stabiliti dal vigente regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato nella quale, dopo avere rappresentato che l'istante ha lamentato *“l'interruzione della linea per motivi tecnici, l'applicazione di condizioni contrattuali diverse da quelle prospettate/pattuite e l'errato/mancato inserimento negli elenchi telefonici, quantificando rimborsi/indennizzi per 1.210,00 €”*, in via preliminare ha eccepito:

- *l'“improcedibilità e/o inammissibilità della presente istanza di definizione ai sensi della Delibera n. 353/19/CONS limitatamente alla numerazione 329014xxxx” in quanto “l'istanza risulta carente di legittimazione attiva perché*

presentata a nome di soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza oggetto di doglianza”.

- L’*“improcedibilità e/o inammissibilità dell’istanza in riferimento a richieste ultra petitum”* precisando al riguardo che *“eventuali richieste eccedenti la domanda trattata in sede di conciliazione UG/483470/2021, devono essere, invero, considerate improcedibili in quanto per le stesse non risulta assolto l’obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione”*. Richiamando il correlato procedimento UG/483470/2021, Wind Tre ha evidenziato che le richieste formulate dall’istante nel prodromico procedimento erano le seguenti: *“quantificazione rimborsi fatturazione bimestrale dal 2019 accredito degli indennizzi automatici eccedenti il debito attivazione dei servizi richiesti: nuovo abbonamento mensile in promo WIND TRE SpA (in sostituzione di internet 200 in FFTC) SIM operativa 329 014xxxx traffico web sicuro e non rallentato (streaming bloccato per oltre 1 ora - ultima volta domenica il 12.12.2021)”* ed ha quindi dedotto che la doglianza, oggetto del tentativo obbligatorio di conciliazione, riguardasse esclusivamente *“l’unica numerazione che l’istante indicava in tale sede, come oggetto di doglianza, era l’utenza n. 329014xxxx, di cui, tra l’altro, risulta carente di legittimazione attiva, in quanto tale numerazione mai veniva attivata a nome dell’istante”*.
- Con riferimento al procedimento temporaneo n. GU5/495003/2022, l’operatore ha rappresentato che non veniva mai instaurato alcun contraddittorio tra le parti, attesa l’archiviazione per inammissibilità deducendo al riguardo *“che l’utente può chiedere al Corecom l’adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nella fruizione del servizio e non al fine di trattare aspetti amministrativi e contabili. Inoltre, anche in tale sede, l’istante indicava che trattavasi di servizio mobile senza indicare alcuna numerazione”*. In ogni caso, l’operatore ha affermato che *“nessuna utenza del cliente veniva sospesa o cessata”*.
- La genericità e l’indeterminatezza di quanto dedotto dall’istante che *“comporta inevitabilmente l’impossibilità per il Gestore di inquadrare correttamente la problematica. Ne consegue che Wind Tre S.p.A., pur ponendo in essere tutti gli sforzi del caso, anche vagliando le contestazioni svolte nella precedente e propedeutica procedura di conciliazione, vede compromesso o, comunque, limitato il proprio diritto di difesa. Tale lesione è, a parere di questa difesa, idoneo a determinare l’inammissibilità dell’istanza. In ogni caso, codesta spettabile l’Autorità non può non tenere in considerazione tale mancanza. Tali dati non possono essere ricavati neppure attraverso le “scarne” indicazioni fornite da controparte”*.

Nel merito, l’operatore ha dedotto, che *“nonostante la difficoltà oggettiva nel ricostruire le doglianze dell’istante”* ha presupposto *“che l’istanza abbia ad oggetto la linea mobile n. 327014xxxx, in quanto come già eccepito nella parte in rito, mai veniva attivata a nome del cliente l’utenza n. 329014xxxx. Diversamente da quanto*

rappresentato da parte istante, risultano le seguenti pratiche di malfunzionamento aperte per tale numerazione: La pratica RATT ID n. 1-54017891xxxx aperta il 28/09/2021, per assenza di copertura mobile, che veniva chiusa il giorno successivo senza aver riscontrato in rete il disservizio lamentato, come risulta dalla schermata del sistema di CRM della convenuta (omissis) La pratica RATT ID n. 1-55294503xxxx aperta il 21/02/2022 per assenza di copertura e chiusa, in pari data, come non riscontrata: (omissis)

Alcun indennizzo automatico veniva riconosciuto al cliente, in quanto i due guasti segnalati erano stati verificati, e non riscontrati, nelle tempistiche previste dalla Carta dei Servizi per la loro risoluzione.

Inoltre, come risulta dal dettaglio del traffico, conservato in ottemperanza alla normativa vigente, la sim mobile risulta tuttora regolarmente utilizzata dal cliente (doc. 1_Dettaglio traffico n. 327014xxxx)".

L'operatore riguardo ai lamentati "malfunzionamenti del servizio" ha evidenziato che per la stessa natura del servizio di somministrazione di telefonia mobile, come indicato nelle condizioni generali di contratto, nelle carte servizi e nelle proposte contrattuali non garantiscono "la totale copertura territoriale dei propri servizi, né tale circostanza è stata mai oggetto di un preciso obbligo contrattuale per il quale, in caso contrario, potrebbe essere invocato un qualsivoglia tipo di inadempimento, come avviene ad esempio per i servizi di linea fissa. Difatti, appare importante la distinzione tra tali due tipi di servizi di somministrazione telefonica: con la sottoscrizione di un contratto di telefonia fissa il gestore, verso il versamento di un corrispettivo, si obbliga all'esecuzione di una fornitura del servizio presso la residenza o la sede del cliente per una determinata durata e, pertanto, in caso di impossibilità di ricevere od effettuare chiamate il gestore sarà ritenuto responsabile; diversamente, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell'acquisto, la residenza dell'acquirente, nonché l'effettiva zona dell'uso del credito corrispondere a tre luoghi diversi. Wind Tre assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura che ad oggi, anche mediante l'utilizzo di sistemi tecnologicamente molto avanzati, risulta ancora essere utopia".

Sul punto ha richiamato la Delibera Agcom n.69/16/CIR e ha evidenziato che "la presenza di reclami e segnalazioni su disservizi, sulla fatturazione emessa o altro assume, difatti, un peso dirimente ai fini dell'accoglimento delle istanze, di eventuali storni ed indennizzi, a pena di esclusione degli stessi come previsto dalla stessa Delibera 347/18/CONS ex art. 14.4".

In merito alla quantificazione di rimborsi per la fatturazione bimestrale del 2019, l'operatore ha presupposto che l'istante si riferisse alla fatturazione a 28 giorni e al riguardo ha rappresentato che "la fatturazione su base mensile era già stata ripristinata dalla convenuta in data 05/04/2018 come riportato sul sito istituzionale della convenuta all'indirizzo <https://www.windtre.it/windtre-informa/>, pertanto il cliente non poteva in alcun modo essere impattato da tale tipologia di fatturazione neppure per la linea fissa,

non oggetto della presente istanza, avendo sottoscritto il relativo contratto nel gennaio 2019, come risulta dalla fattura n. W220130xxxx, già agli atti”.

Wind Tre, inoltre ha precisato che l’utente “nel formulario richiede un “nuovo abbonamento mensile in promo WIND TRE SpA (in sostituzione di Internet 200 in FTTC)” e, nel documento allegato al presente fascicolo documentale, afferma genericamente che Wind Tre ha lasciato invariato il canone INTERNET 200 IN FTTC. Pur sottolineando che l’utenza fissa non è oggetto del presente procedimento, la convenuta, in riferimento a quanto lamentato dall’istante, in merito alla mancata attivazione di promozioni, cambi di abbonamento, di cui non si ha contezza alcuna (...), rappresenta che il contratto contenente tale offerta aveva una durata di almeno 24 mesi, come da Condizioni Generali di Contratto. Ad ogni buon conto qualsiasi variazione commerciale, laddove possibile tecnicamente e commercialmente, deve essere regolarmente contrattualizzata secondo i canali ordinari, di certo non in questa sede”.

“Altresì parte istante lamenta di aver perso, a causa della sottoscritta, il bonus governativo per la connessione Internet in Fibra. La domanda di ammissione al piano “Voucher Internet Banda Ultralarga”, mai compilata dall’istante, necessaria per aderire all’offerta Wind Tre per accedere al Bonus governativo, ampiamente pubblicizzato attraverso tutti i mass media, oltre che sul sito istituzionale di Wind Tre, era valida solo per le nuove attivazioni e per le migrazioni degli accessi attivi in ULL verso la Fibra, pertanto, il cliente non poteva aderire con la sua utenza fissa, che era già attiva con accesso in Fibra FTTC dal 25/01/2019, come risulta dalla stessa fattura n. W220130xxxx, già agli atti”.

“Infine, nessuna doglianza perveniva alla convenuta sull’errato/mancato inserimento negli elenchi telefonici, né tantomeno risultava pervenuto il modulo di richiesta di inserimento dati negli Elenchi Telefonici”.

3. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

In via preliminare:

si evidenzia che l’istanza risulta di non facile comprensione. Ad ogni buon conto, si rappresenta che la presente disamina avrà ad oggetto le sole utenze mobili così come indicato nei formulari UG e GU14 dall’istante.

Si accoglie l’eccezione di Wind Tre relativa all’improcedibilità delle domande nuove formulate per la prima volta in sede di definizione della controversia in quanto non precedute dal prodromico tentativo di conciliazione.

Quindi la presente trattazione avrà ad oggetto le utenze mobili n. 320394xxxxx e n. 327014xxxx così come indicato nella fattura agli atti la n. W220130xxxx del 12/01/2022.

Con riferimento alla richiesta di *“nuovo abbonamento mensile in promo in sostituzione di internet 200 in FFTC”* si rappresenta che tale richiesta esula dalla competenza del Corecom in quanto questa è un’attività rimessa alla disponibilità negoziale delle parti da esercitare nei modi e nelle forme disposte dalle Condizioni generali di contratto (Cfr. Delibera Agcom n. 169/19/CIR).

Nel merito.

Con riferimento alla domanda di rimborso della *“fatturazione bimestrale dal 2019”*, non si comprende a quale titolo sia effettuata detta richiesta. Agli atti non risultano validi reclami scritti volti ad evidenziare la motivazione di detta istanza che pertanto, attesa la sua indeterminatezza e la mancanza di documentazione a supporto della medesima, non è consentito a questa Autorità la sua valutazione ed è quindi rigettata.

Analoga indeterminatezza è da rinvenire anche con riferimento all’*“accredito degli indennizzi automatici eccedenti il debito attivazione servizi richiesti”*.

Al riguardo si rappresenta che l’indennizzo automatico è corrisposto dall’operatore a fronte di guasti e malfunzionamenti che non risultino risolti nei termini previsti dalla propria carta dei servizi. Anche cercando di interpretare tale domanda come richiesta d’*“indennizzo per malfunzionamento”* ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento d’indennizzi, quale è quello applicabile in questa sede, si rileva che l’assenza di tempestivi reclami scritti, preclude l’erogazione dell’indennizzo (art. 13 regolamento sugli indennizzi). D’altro canto nella descrizione dei fatti non risulta neppure indicato il lasso temporale di riferimento (*dies a a quo e dies ad quem*) di asseriti malfunzionamenti.

Inoltre per quanto concerne la telefonia mobile occorre fare riferimento alla stessa natura del servizio che, così come indicato nelle condizioni generali di contratto e nella carta servizi, consente al titolare dell’utenza la possibilità di fruire del servizio telefonico nella quasi totalità del territorio nazionale ed internazionale, fermo restando che in alcune zone territoriali è possibile che il servizio sia meno efficiente a causa della debolezza del segnale derivante da svariati motivi. Non esiste, al riguardo, alcun obbligo volto a garantire la totale copertura territoriale dei propri servizi. Diversamente da quanto avviene per i contratti relativi alla telefonia fissa dove è ben circoscritto il luogo di esecuzione della prestazione, per la telefonia mobile il gestore non è nelle condizioni di sapere il luogo di esecuzione del contratto, ben potendo il luogo dell’acquisto, la residenza dell’acquirente, nonché l’effettiva zona dell’uso del credito corrispondere a luoghi geograficamente distinti. Pertanto l’operatore assicura e pubblicizza una copertura territoriale dei propri servizi progressivamente estesa ma mai, una certa e totale copertura. (Delibera Agcom n. 163/16/CIR).

Alla luce di quanto descritto, non è possibile riconoscere alcun indennizzo per il malfunzionamento della telefonia mobile.

Anche le ulteriori domande dell’istante risultano indeterminate nella descrizione dei fatti ne supportate dalla documentazione agli atti. Soprattutto la mancata produzione di reclami all’operatore non consente di accogliere alcuna domanda dell’istante. Tale insufficienza probatoria impedisce di effettuare l’esatto riscontro di quanto dichiarato

dall'istante; non risulta infatti assolto l'onere probatorio previsto a suo carico ex articolo 2697 c.c.. Il criterio di ripartizione dell'onere della prova assurge alla dignità di principio generale dell'ordinamento giuridico, rappresentando il *naturale discrimen* che orienta il giudicante. Qualora infatti, dalla documentazione prodotta agli atti non emergano elementi probanti e circostanziati, tali da rendere condivisibili le asserzioni mosse dalla parte istante circa i disservizi lamentati, non è possibile accogliere le domande dal medesimo formulate che, pertanto sono rigettate.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana rigetta l'istanza presentata da XXX nei confronti di WIND TRE (VERY MOBILE) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 14 febbraio 2024

Il Presidente
Marco Meacci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)